



CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 42

data: 04/08/2025

Oggetto: *REGOLAMENTO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)*

L'anno duemilaventicinque, addì quattro del mese di agosto alle ore 15:00 nel Palazzo Municipale, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui componenti

1) D'ALO'	Ciro	Sindaco	P	14) MARCHESE	Giovanni	"	P
2) ANNICCHIARICO	Giovanni	Cons.	P	15) MARINELLI	Giovanni	"	A
3) ATTANASIO	Leonardo	"	P	16) MINGOLLA	Raffaele	"	P
4) CARBOTTI	Alessandra	"	P	17) MIRTO	Simone	"	P
5) CARRIERI	Massimo	"	P	18) ORLANDO	Ottavio	"	A
6) CASSESE	Giuseppina	"	P	19) PETRARULO	Ciro	"	A
7) D'ABRAMO	Gabriele	"	P	20) RUSSO	Giuseppe	"	P
8) D'ALÒ	Saveria	"	P	21) SANTORO	Maria	"	P
9) DONATELLI	Francesco	"	P	22) ZIMBARO	Massimo	"	P
10) GIANFREDA	Ciro	"	A	23) PALMIERI	Aldo	"	P
11) LACAVA	Alessandra	"	P	24) ROSSINI	Vito Rosario	"	P
12) LENTI	Vincenzo	"	A	25) CURCI	Antonio	"	P
13) MARANGELLA	Aurelio	"	P				

all'appello nominale risultano **presenti n. 20** ed **assenti n. 5**.

Il Presidente Aurelio MARANGELLA, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Avv. Cristina VENUTO.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Polizia Municipale** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Data, 31/07/2025

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

dott.ssa Franca CORBACIO

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Data, 31/07/2025

IL VICERESPONSABILE SERVIZI

FINANZIARI
dott.ssa Ada MEO

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Grottaglie ha individuato tra i suoi obiettivi primari la riqualificazione urbana della città, considerando strategico lo sviluppo di una pianificazione della mobilità sostenibile proiettata ad una progressiva limitazione dell'uso dell'auto soprattutto nel centro storico;
- il D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) riporta la definizione di Zona a Traffico Limitato come area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3, comma 1, punto 54);
- lo stesso D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, all'art. 7 comma 9, stabilisce che i Comuni, con deliberazione della giunta, possono provvedere a delimitare le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale, architettonico e sul territorio. In caso di urgenza provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta;
- che l'unica soluzione per raggiungere gli obiettivi sopra elencati è stata quella di regolare la circolazione e la sosta selvaggia nel centro storico mediante l'istituzione della zona a traffico limitato (Z.T.L.) con varchi elettronici di controllo degli accessi;
- che i varchi sono stati garantiti da apparati elettronici integrati ad un sistema informatico per il controllo degli accessi e il rilevamento dei flussi di transito agli accessi della Z.T.L. Tale sistema assicura in modo automatizzato il controllo delle autorizzazioni di accesso e il rilevamento dei veicoli in transito non autorizzato. La lettura delle targhe avviene in tempo reale e senza rallentare il flusso veicolare;
- che tale impianto si configura come complementare, non sostitutivo ma integrante dell'azione su strada da parte delle forze dell'ordine agevolando la gestione del sistema sanzionatorio che resta comunque affidata agli agenti del corpo di Polizia;
- che attraverso precedente deliberazione n. 39 del 25.06.2018 il Consiglio comunale approvava il regolamento comunale della zona a traffico limitato nel centro storico per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) della Città di Grottaglie;

Considerato che:

- n. 3 varchi di accesso ZTL saranno oggetto di sostituzione per obsolescenza tecnologica con n. 3 nuovi impianti di nuova generazione e con contestuale revamping del portale in uso per il controllo degli accessi presso il Comando di Polizia Locale;
- pur mantenendo immutata la delimitazione della ZTL così come l'ubicazione dei varchi elettronici, appare funzionale rimodulare e contenere i criteri di limitazione e le categorie di veicoli e/o utenti a cui si applica il divieto, il regime di permessi e deroghe, precisando che tali modifiche operano una semplificazione delle categorie di utenti autorizzate a richiedere il pass, confermando in vigore i periodi e gli orari di vigenza della ZTL precedentemente definiti;
- che la segnaletica fissa e luminosa verrà adeguata alle "Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato" emanate con prot. n. 5050 del 28 giugno 2019 ed al successivo Comunicato del 8 gennaio 2020" del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 - primo comma - del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.00, rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'art. 3 comma 1 (punto n° 54) del D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada) e ss.mm.ii. il quale definisce la zona a traffico limitato un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;

Visto il D. P. R. 16/12/1992 n° 495 "Regolamento e di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto, per le motivazioni su esposte, di dover approvare il nuovo Regolamento della zona a traffico limitato (Z.T.L.);

Visto il verbale della Commissione consiliare tenutasi in data 25/07/2025;

Con il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente acclarato e proclamato dal Presidente con l'assistenza del Segretario Generale Verbalizzante:

- Presenti : 20

- Favorevoli n.15

- Astenuti: n. 5 (Carrieri, Cassese, Donatelli, Rossini, Santoro)

- Contrari: 0

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate e trascritte per farne parte integrante e sostanziale del presente atto:

di approvare il Regolamento della zona a traffico limitato (Z.T.L.), costituito da n. 09 articoli, che si acclude alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di demandare al Responsabile della Polizia Locale tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti finalizzati a dare attuazione al presente regolamento;

di dare atto che il presente regolamento non comporta impegno di spesa;

di dare atto che il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente approvato con DCC n. 39 del 25.06.2018;

di pubblicare la presente deliberazione, corredata dal regolamento allegato sull'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di Grottaglie;

di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Alle ore 17.10 esce dall'aula il consigliere Donatelli (P.19)



CITTA' DI GROTTAGLIE
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 del 04/08/2025

OGGETTO:

REGOLAMENTO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL PRESIDENTE
MARANGELLA AURELIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. VENUTO CRISTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____

Art. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni al fine di contrastare gli impatti negativi del traffico motorizzato sulla sicurezza degli utenti della strada, sulla salute dei cittadini, sul territorio, sul patrimonio ambientale, culturale e architettonico nonché per favorire la mobilità urbana sostenibile e per esigenze di ordine pubblico.

Il Regolamento definisce le diverse tipologie, regole, limitazioni e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all’accesso, al transito e alla sosta nella suddetta area.

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, comodato gratuito registrato o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui sono dipendenti o delle quali sono proprietari o soci i residenti, nonché quelli di proprietà del nucleo familiare anagrafico.

I motoveicoli, così come definiti dall’art. 53 del Codice della Strada, nonché i ciclomotori, così come definiti dall’art. 52 del Codice della Strada, sono equiparati agli autoveicoli.

ART. 2

VARCHI DI ACCESSO

I varchi di accesso e di uscita dalla ZTL sono: Via Garibaldi, porta San Giorgio, Piazza Rossano. Essi saranno aperti a residenti e non dalle ore 09:30 alle ore 12:00 e dalle 17:30 alle 19:00 di tutti i giorni feriali, mentre osserveranno la chiusura per l’intera giornata nei giorni di sabato, domenica e festivi. Nelle fasce orarie di apertura al traffico sono consentiti solo il transito dei veicoli/motoveicoli e la sosta negli appositi spazi per un massimo di 30 (trenta) minuti, da segnalare con disco orario.

ART. 3

ACCESSO ALLA “ZTL” E DEROGHE SPECIALI

L’accesso alla “ZTL” è consentito ai veicoli che sono provvisti di un contrassegno costituente permesso di transito e/o di transito e sosta, da esporre sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall’esterno, salvo le deroghe previste dal presente Regolamento.

Il contrassegno deve essere esibito a richiesta degli agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S.

Previo comunicazione mediante al Comando di Polizia Locale delle targhe dei veicoli per il loro inserimento all’interno della “Lista Bianca”, è consentito il transito e la fermata senza limitazioni di orario, ai veicoli ricadenti nelle seguenti categorie:

1. ai velocipedi;
2. agli autoveicoli e motoveicoli a servizio dell’Amministrazione comunale di Grottaglie;
3. ai veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, ai mezzi di soccorso, ai veicoli del soccorso stradale;
4. ai mezzi delle forze dell’ordine non dotati di insegne di istituto;
5. ai veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell’autorizzazione per disabili di cui all’art. 188 del C.d.S.;
6. veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico;
7. ai veicoli di soccorso, soccorso sanitario e pronto intervento;

8. ai veicoli di protezione civile;
9. ai veicoli per la raccolta dei rifiuti;
10. ai veicoli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli convenzionati con il comune di Grottaglie;
11. agli autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori;
12. ai veicoli che effettuano interventi per conto dell'Amministrazione Comunale nelle ore di svolgimento del servizio;
13. ai taxi, autonoleggio da rimessa con conducente, veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico;
14. ai veicoli adibiti a servizio di servizi pubblici e di pubblica utilità come la distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, linea telefonica, poste italiane, da svolgersi nella zona a traffico limitato, identificabili dalle caratteristiche costruttive o da contrassegni ben visibili apposti sul veicolo stesso;
15. ai veicoli che hanno effettuato la preventiva registrazione al transito nella ZTL tramite l'apposito canale informatico.

ART. 4 **PERMESSI**

I permessi di transito e sosta, rilasciati dal Servizio di Polizia Locale, consistono in apposito contrassegno opportunamente numerato, riportante i dati identificativi del veicolo e le prescrizioni relative alla validità degli stessi secondo le tipologie di seguito indicate:

a. Residenti (TIPOLOGIA "R")

Residenti anagrafici nella zona a traffico limitato.

Sono equiparati ai residenti i dimoranti non residenti e ne seguono la disciplina in quanto applicabile, le persone fisiche che, pur senza avere la residenza anagrafica, abbiano la dimora abituale in immobile adibito ad uso di civile abitazione sito nella Z.T.L. purché siano in possesso di atto di proprietà, di contratto locazione, di comodato o altro titolo legittimo di godimento, regolarmente registrati e in corso di validità.

Sono equiparati ai residenti i sacerdoti nominati parroci, rettori e vicari parrocchiali di chiese, ubicate all'interno della Z.T.L.

Verrà rilasciato un permesso di accesso, transito e sosta nei luoghi consentiti e nel rispetto della segnaletica esistente, uno per ogni veicolo di proprietà. Il permesso ha validità massima di **5 anni**, può essere rinnovato e deve essere esposto sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall'esterno.

b. Rimesse o immobili (CONTRASSEGNO "RP")

Persone fisiche o giuridiche che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, di un'area privata adibita a parcheggio o garage all'interno della Z.T.L. pur non risultando anagraficamente residenti o dimoranti o aventi sede all'interno della stessa Z.T.L., proprietari di appartamenti di civile abitazione nella Z.T.L., non residenti anagraficamente in dette aree, il cui appartamento non risulti in uso a terzi. Verrà rilasciato un permesso di accesso, transito e sosta nei luoghi consentiti e nel rispetto della segnaletica esistente, uno per ogni veicolo di proprietà fino ad un massimo di due veicoli dell'avente diritto. Il permesso ha validità massima di **2 anni**, può essere rinnovato e deve essere esposto sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall'esterno.

c. Assistenza (CONTRASSEGNO “RA”)

Soggetti che prestano assistenza a familiari o anziani impediti, residenti o domiciliati nella Z.T.L., purché ciò risulti da apposita certificazione medica. Verrà rilasciato un permesso di accesso, transito e sosta per ogni veicolo utilizzato dal soggetto che presta assistenza fino ad un massimo di due veicoli per familiare assistito. Il permesso ha validità massima di **2 anni**, può essere rinnovato e deve essere esposto sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall'esterno.

d. Attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi (CONTRASSEGNO “AP”)

Titolari di attività commerciali, artigianali, di pubblici esercizi o uffici, imprese con partita iva posti all'interno della Z.T.L. Verrà rilasciato un permesso di accesso, transito e sosta nei luoghi consentiti e nel rispetto della segnaletica esistente, uno per ogni veicolo di proprietà dell'avente diritto. Il permesso ha validità di **5 anni**, può essere rinnovato e deve essere esposto sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall'esterno.

Alle attività commerciali, con sede fuori dalla ZTL ma addette a consegne all'interno della ZTL: per consegne a domicilio di beni e servizi, consegna pacchi e corrispondenza, fiorai, servizi resi da raider a titolo esemplificativo e non esaustivo, verrà rilasciato un permesso di accesso, transito e sosta nei luoghi consentiti e nel rispetto della segnaletica esistente, uno per ogni veicolo di proprietà dell'avente diritto. Il permesso ha validità di **1 anno**, può essere rinnovato e deve essere esposto sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall'esterno. Sarà rilasciato il pass alle attività/artigiani e esercizi pubblici che dimostrano un'attività continuativa all'interno della ZTL.

e. Medici e sanitari (CONTRASSEGNO “PU”)

Medici, infermieri, associazioni di assistenza al malato. Verrà rilasciato un permesso di accesso, transito e sosta nei luoghi consentiti e nel rispetto della segnaletica esistente per ogni veicolo di proprietà dell'avente diritto. Il permesso ha validità massima di **1 anno**, può essere rinnovato e deve essere esposto sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall'esterno.

f. Mezzi d'opera per cantieri (CONTRASSEGNO “P”)

I titolari di autocarri e mezzi d'opera che effettuano interventi edili e/o impiantistici, all'interno della Z.T.L., potranno presentare istanza corredata dell'apposito titolo autorizzatorio dei lavori (CILA, DIA, SCIA, permesso a costruire, ecc.) ove previsto specificando targa e tipologia dei veicoli. Verrà rilasciato un permesso di accesso, transito e sosta nei luoghi consentiti e nel rispetto della segnaletica esistente, uno per ogni veicolo comunicato in base alle esigenze di cantiere. Il permesso ha validità circoscritta al periodo e al tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, può essere rinnovato sulla base del titolo autorizzatorio dei lavori e deve essere esposto sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall'esterno.

g. B&B, affittacamere e strutture ricettive

I titolari o responsabili di ciascuna struttura ricettiva con sede nella Z.T.L. provvederanno a comunicare, prima dell'accesso, le targhe dei veicoli dei propri clienti muniti di prenotazione per l'inserimento nella “lista bianca”. L'accesso sarà consentito solo per le operazioni di carico e scarico bagagli ed avrà una durata massima di 30 minuti e non sarà utilizzabile per ulteriori transiti.

h. Casi di necessità e urgenza (CONTRASSEGNO “T”)

In tutti i casi di accertata necessità e/o urgenza non contemplati nel presente Regolamento, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato a rilasciare permessi temporanei e limitati alle esigenze. La documentazione comprovante i casi di accertata necessità e/o urgenza dovrà essere presentata obbligatoriamente entro cinque giorni lavorativi.

È consentito il rilascio di un permesso per dipendenti pubblici comunali e amministratori nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

Art. 5

MODALITÀ DI RILASCIO DEI PERMESSI

I permessi di cui al presente regolamento sono richiesti utilizzando l'apposita modulistica da inviare alla casella di posta elettronica poliziamunicipale.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it, mediante apposito portale web o con deposito presso il protocollo generale dell'Ente con almeno 24 ore di anticipo allegando la seguente documentazione:

- copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
- autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla tipologia di contrassegno.

Al fine di tutelare lo storico forno a legna presente nella ZTL, patrimonio storico culturale della città di Grottaglie, verrà eccezionalmente concesso al titolare di comunicare giornalmente, attraverso la casella di posta elettronica poliziamunicipale.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it o con deposito presso il protocollo generale dell'Ente, le targhe degli avventori.

Art. 6

VALIDITÀ, MODIFICHE, VERIFICA E REVOCA DEI PERMESSI

I contrassegni hanno validità secondo quanto stabilito nei precedenti articoli del presente Regolamento. Il titolare del permesso, in caso di decadenza dei requisiti, dovrà comunicarlo all'Ufficio di Polizia Locale.

Qualora in corso di validità dei permessi si verificassero modifiche relative al tipo o numero dei veicoli, il titolare dovrà inoltrare istanza utilizzando la seguente casella di posta elettronica poliziamunicipale.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it o con deposito presso il protocollo generale dell'Ente. Il titolare del permesso ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Polizia Locale tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca dei permessi. L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio dei permessi.

Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento del permesso, si procederà alla immediata revoca d'ufficio e senza preavviso. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'A.G. delle dichiarazioni risultate mendaci.

Art. 7

FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DEL CONTRASSEGNO

In caso di furto o smarrimento il titolare del Permesso dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, copia della denuncia o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il rilascio dell'originale. In caso di deterioramento il titolare dovrà presentare il permesso di cui si chiede la riproduzione, per

il rilascio del duplicato. In ogni caso, anche senza l'interesse al duplicato, il titolare è tenuto a comunicare il furto o lo smarrimento all'Ufficio della Polizia Locale perché provveda all'immediata disattivazione della precedente autorizzazione.

Art. 8

CONTROLLI E SANZIONI

Il controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. integra e non sostituisce il controllo effettuato dalla Polizia Locale. Pertanto, è facoltà degli Agenti preposti al controllo irrogare le sanzioni previste dal Codice della Strada o ritirare e sospendere il permesso in caso di uso non conforme al presente regolamento.

Fatti salvi i casi di rilevanza penale, la circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada o dal presente regolamento.

L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente regolamento e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada, alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.

È vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del permesso. L'inosservanza di questa disposizione comporta il ritiro dello stesso, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

La mancanza di esposizione del permesso equivale a mancanza del permesso e quindi rende il veicolo soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art. 9

INFORMATIVA AI CITTADINI

Gli utenti della strada sono informati a mezzo di cartelli posti nelle zone di pertinenza delle telecamere, per gli scopi e con le finalità del presente sistema di regolamentazione, con l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio di tutela dei propri diritti.

Potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica atta a comunicare esaurientemente ogni implicazione del presente Regolamento.

Art. 10

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Gli Agenti di Polizia Locale e tutti quelli appartenenti agli altri Corpi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di vigilare sulla esatta osservanza del presente Regolamento, dando la necessaria assistenza in applicazione di quanto previsto dallo stesso e dal Codice della Strada. Il presente regolamento entrerà in vigore con la sua pubblicazione nelle forme di legge.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente adottato con DCC n. 39/2018.